

La responsabilità degli amministratori e le azioni esperibili nei loro confronti

di **Laura Mazzola**

Master di specializzazione

Professionisti per la gestione d'impresa e la prevenzione della crisi

Scopri di più

La **responsabilità** dell'organo amministrativo è correlata alla sua **conoscenza**, ma anche al **ritardo** o all'**omissione nella constatazione**, dell'avveramento di una **causa di scioglimento**.

Tale responsabilità è costituita dai seguenti **elementi**:

- **condotta illecita dell'amministratore**, attiva od omissiva, che deve aver causato un danno effettivo al patrimonio sociale;
- **danno arrecato al patrimonio sociale**, per perdite subite collegate al danno emergente, mancati guadagni e danno non patrimoniale;
- **nesso causale tra condotta e danno**, da verificare procedendo ad un **giudizio ex ante**, eliminando ipoteticamente l'azione inadempiente, al fine di verificare se l'evento dannoso viene meno;
- **esistenza di un fatto proprio colpevole**, con esclusione, quindi, della responsabilità di ricorrere a criteri di imputazione quali la responsabilità per fatto altrui.

La **collegialità dell'organo amministrativo** comporta, in via di principio, che i singoli amministratori **rispondano solidalmente dei danni arrecati alla società** dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti, ai sensi dell'[articolo 2392, comma 1, cod. civ.](#)

Ne deriva che la **società ha la possibilità di agire nei confronti del singolo amministratore**, il quale può essere costretto a procedere al **risarcimento integrale del danno**.

Nei rapporti interni, però, il singolo amministratore, che non abbia concorso al compimento dell'atto dannoso, ma che non abbia, al contempo, fatto quanto poteva per impedirlo, può agire in **rivalsa contro gli amministratori agenti**, al fine di essere risarcito degli esborsi eventualmente eseguiti a favore della società.

Inoltre, i **singoli amministratori dissenzienti** da una decisione o atto consiliare, possono sottrarsi alla personale responsabilità qualora abbiano provveduto:

- a far annotare senza ritardo il proprio **dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio**;
- a darne **immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale**.

L'**azione di responsabilità contro l'organo amministrativo** può essere esercitata sia dai **soci della società**, ai sensi dell'[articolo 2393-bis cod. civ.](#), sia dalla **società stessa**, ai sensi dell'[articolo 2393 cod. civ.](#), **su delibera dell'assemblea o del collegio sindacale**, sia dai **creditori sociali** e, in generale, ai sensi dell'[articolo 2394-bis cod. civ.](#), da tutti gli **organi delle procedure concorsuali**, ovvero:

- dal curatore fallimentare nel fallimento;
- dal commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa e;
- dal commissario straordinario nell'amministrazione straordinaria.

Nel dettaglio, l'[articolo 2393-bis, commi 1 e 2, cod. civ.](#), stabilisce che i soci, che assumano l'iniziativa dell'azione, debbano rappresentare:

- nelle **società non quotate**, **almeno il 20% del capitale sociale** o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo;
- nelle **società quotate**, **almeno il 2,5 % del capitale sociale**, o la minore misura prevista nello statuto.

Nell'ipotesi in cui l'**azione di responsabilità** sia **esercitata dalla società**, devono sussistere i seguenti requisiti:

- **deliberazione dell'assemblea**, con i **quorum costitutivi e deliberativi** previsti per l'assemblea ordinaria, di cui all'[articolo 2393, comma 1, cod. civ.](#);
- **deliberazione del collegio sindacale, del comitato di controllo sulla gestione o del consiglio di sorveglianza**, assunta con le **maggioranze previste**, ai sensi dell'[articolo 2409-decies, comma 1, cod. civ.](#)

La deliberazione dell'azione di responsabilità comporta la revoca dall'ufficio dell'organo amministrativo contro cui è proposta, purché sia presa con il **voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale**.

L'**azione di responsabilità esercitata**, ai sensi dell'[articolo 2394 cod. civ.](#), nei confronti dell'organo amministrativo di una società, da parte dei **creditori sociali**, è un'**azione surrogatoria** tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale, diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo agli amministratori e che, come tale, non presuppone una responsabilità diretta di detto amministratore verso i creditori sociali, ma una **responsabilità dello stesso verso la società**.